

STATUTO

Dell' "EMVAP - Ente Mutualità Volontaria Piemonte".

ART. 1

È costituita in Torino, in conformità della Legge 15 aprile 1886 ed all'art. 45 della legge 833/78, una associazione con la denominazione "EMVAP" - Ente Mutualità Volontaria Piemonte". Ha durata illimitata e sede in Torino, Via G. Vico n. 2.

ART. 2

L'Ente, che non ha fini di lucro, si propone di studiare, promuovere e realizzare tutte le iniziative tendenti a consolidare e ad estendere i principi della mutualità volontaria e del mutuo soccorso sul piano assistenziale per la più ampia e completa tutela sociale dei soci.

L'Ente si propone di assicurare direttamente o indirettamente ai soci interventi assistenziali per la tutela della salute e nei casi di incapacità al lavoro o di vecchiaia; di venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti; di dare aiuti ai soci per l'acquisto delle attrezzature della loro attività; di esercitare gli uffici propri delle istituzioni di previdenza economica. L'attività di assistenza sanitaria e parasanitaria potrà essere svolta sia in forma diretta sia in forma indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gestendo direttamente presidi e strutture sanitarie e assistenziali.

L'erogazione di prestazioni a favore dei soci è effettuata sulla base di norme regolamentari e gli eventuali avanzi di gestione, detratta la quota di riserva, saranno destinati all'ampliamento ed al miglioramento dell'assistenza ai soci, al miglioramento delle attrezzature e della organizzazione dell'Ente.

ART. 3

L'Ente provvede al raggiungimento dei propri scopi con i seguenti mezzi:

1. Con le quote annue stabilite dal Consiglio a carico dei soci anche per i familiari aggregati;
2. Con donazioni, legati ed obblazioni;
3. Con qualsiasi altro provento.

ART. 4

L'ENTE è costituito da tre categorie di soci: i soci ORDINARI, i soci CONVENZIONATI e i soci AGGREGATI.

Possono far parte dell'ENTE in qualità di SOCI ORDINARI tutte le persone fisiche esercenti attività commerciali, i lavoratori autonomi, i lavoratori dipendenti, i liberi professionisti e i pensionati.

Possono far parte dell'ENTE, in qualità di soci CONVENZIONATI tutte le società, le associazioni, gli enti, le persone fisiche e giuridiche che, intendendo ottenere per i propri dipendenti, collaboratori, associati, utenti e clienti tutte o parte delle prestazioni direttamente o indirettamente offerte dall'ENTE, stipulino con l'ENTE specifiche convenzioni.

Possono far parte dell'ENTE nella qualità di soci AGGREGATI i familiari dei soci ordinari, qualora il singolo socio ne chieda l'iscrizione, e tutte le persone fisiche che intendano autonomamente aderire alle diverse convenzioni stipulate dai soci CONVENZIONATI.

ART. 5

La qualifica di socio ordinario, di socio convenzionato o di socio aggregato si acquisisce con l'accoglimento delle domande di adesione all'ENTE da parte del Consiglio Direttivo e con la iscrizione a libro soci, secondo le modalità previste dalle norme regolamentari.

ART. 6

L'iscrizione all'Ente impegna il socio ordinario, convenzionato o aggregato all'osservanza del presente Statuto e delle norme regolamentari approvate dagli organi dell'Ente, nonché al pagamento - se dovuto - delle quote annue per un minimo di due anni solari successivi a quello d'iscrizione. Successivamente l'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, nel caso di mancata disdetta a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviare tre mesi prima della scadenza.

L'iscrizione, ai fini del pagamento della quota annua, rapportata in dodicesimi, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda di adesione.

ART. 7

Il socio ordinario, convenzionato o aggregato che non ottemperi all'obbligo del pagamento delle quote annue nelle forme e nei tempi fissati dai competenti organi di amministrazione, perde il diritto all'assistenza per sé, per i familiari aggregati, per i propri dipendenti, associati, collaboratori, utenti e clienti. Il ripristino del diritto è stabilito dalle norme regolamentari.

ART. 8

La qualità di socio ordinario, convenzionato o aggregato si perde:

- 1) per morte;
- 2) per recesso, nei modi e nei termini previsti dall'art. 6;
- 3) per decadenza nel caso di soci interdetti, inabilitati, falliti o soggetti a procedure concorsuali;
- 4) per esclusione, nei casi di mancata osservanza da parte del socio del presente statuto, delle norme regolamentari approvate dagli Organi dell'Ente e delle deliberazioni del Consiglio legalmente assunte, di danno morale o materiale arrecato all'Ente. L'esclusione viene comunicata al socio a mezzo di lettera raccomandata e questi, entro 15 giorni, può ricorrere al Collegio dei Proviviri, il quale provvede ai sensi dell'art. 15.

Il provvedimento di esclusione può essere preso anche nei confronti di uno o più dipendenti, associati, collaboratori, utenti o clienti del socio convenzionato, che siano responsabili di fatti che danneggiano materialmente o moralmente l'Ente.

Gli effetti della perdita della qualità di socio, sono disciplinati da apposite norme regolamentari.

ART. 9

Sono organi dell'ENTE:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Sindaci
- il Collegio dei Proviviri.

I componenti degli organi elettivi durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

ART. 10

Tutti i soci ordinari, convenzionati e aggregati, in regola con il pagamento delle quote annuali, possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale dei soci, secondo le modalità previste dalle norme regolamentari.

L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, e in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'assemblea ordinaria: - approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; - nomina e revoca il Consiglio Direttivo, i sindaci effettivi e supplenti e i proviviri; - fissa l'emolumento annuo da corrispondere al Consiglio Direttivo e al Collegio Sindacale.

L'assemblea straordinaria: - approva le modifiche allo Statuto; - nomina in caso di liquidazione dell'Ente, uno o più liquidatori determinando la destinazione degli eventuali fondi residui e del Patrimonio sociale.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e affissione di copia dell'avviso di convocazione nella sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

ART. 11

L'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto; ogni socio convenzionato ha diritto a due voti; i soci aggregati non hanno diritto di voto; le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea esclusivamente da altri soci; la rappresentanza deve essere conferita per iscritto, conformemente a quanto previsto dalle norme regolamentari, e i documenti relativi devono essere conservati dall'Ente.

La rappresentanza non può essere conferita ai Consiglieri, ai Sindaci o ai Proviviri.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato.

Salvo diversa decisione dell'Assemblea generale, all'elezione delle cariche sociali si procede con votazioni segrete. Il Presidente può sottoporre all'assemblea generale dei soci liste di candidati per le diverse cariche sociali.

È necessario in ogni caso il voto favorevole della maggioranza dei soci per deliberare le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Ente.

ART. 12

Il Consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da 5 membri, scelti solo tra i soci ordinari. Venendo a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci. I Consiglieri così cooptati restano in carica sino all'assemblea successiva. Se viene meno la

maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Spetta al Consiglio:

- 1) eleggere, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente;
- 2) predisporre i bilanci;
- 3) stabilire le forme di assistenza e le relative quote annuali;
- 4) approvare i regolamenti esecutivi delle norme statutarie, i regolamenti interni, nonché le eventuali modifiche da apportare agli stessi;
- 5) deliberare le modifiche alle norme statutarie da sottoporre per l'approvazione dell'Assemblea;
- 6) deliberare l'eventuale adesione ad Enti anche federativi;
- 7) provvedere all'organizzazione ed alla gestione dell'Ente;
- 8) stipulare convenzioni o contratti con Enti e privati;
- 9) decidere la costituzione, l'acquisto e la vendita di immobili;
- 10) nominare il Direttore dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la convocazione, ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno due volte all'anno. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta di due consiglieri o del Collegio dei Sindaci.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 13

Il Presidente rappresenta l'Ente ad ogni effetto di fronte a terzi ed in giudizio e ne firma gli atti.

La firma degli atti può essere delegata al Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e si sostituisce a quest'ultimo in caso di urgenza, con l'obbligo di sottoporre le proprie decisioni al Consiglio in occasione della riunione immediatamente successiva. Presiede all'ordinamento dei servizi e degli altri uffici sulla base dei criteri indicati dal Consiglio; conferisce anche incarichi professionali occasionali o continuativi a persone di particolare competenza.

ART. 14

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio adempie le sue funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell'Ente e ne riferisce all'Assemblea. Esso esercita le attribuzioni che dallo Statuto gli sono conferite, nonché i compiti di cui all'art. 2403 del Codice Civile.

In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno il Presidente, scelto tra i Sindaci effettivi.

ART. 15

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri ed è investito del mandato di risolvere anche in via equitativa, nel rispetto del contraddittorio, secondo le formalità procedurali disciplinate dalle norme regolamentari, tutte le eventuali controversie tra gli associati e l'Ente. La decisione del Collegio dei Proviviri è inappellabile.

ART. 16

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio sottopone all'Assemblea l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio sarà devoluto secondo quanto stabilito all'art. 2 del presente statuto.

Per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 2 dello statuto, l'Ente potrà stipulare convenzioni con Enti analoghi, con istituti bancari, finanziari o assicurativi e con società, associazioni e altri enti commerciali e non commerciali.

ART. 17

Per quanto non previsto dal presente Statuto fanno testo le leggi e le consuetudini vigenti.